

Deliberazione n. 640

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 6 GIU. 2007

OGGETTO: Art. 22 CC.CC.NN.LL. sottoscritti 8/06/2000 Aree della Dirigenza Medico Veterinaria e della Dirigenza sanitaria , professionale, tecnica ed amministrativa del SSN .
Approvazione criteri risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal 6 GIU. 2007 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: dr. Giorgio Sorrentino

PREMESSO che l'art. 22 CC.CC.NN.LL. sottoscritti 8/06/2000 per le Aree della Dirigenza Medico Veterinaria e della Dirigenza sanitaria , professionale, tecnica ed amministrativa del SSN regola l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del SSN prevedendo, al 3° co., che l'Azienda disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per addivenirsi alla risoluzione i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione;

ATTESO che l'Azienda ha provveduto ai suddetti adempimenti di competenza predisponendo i " Criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti della ASL n° 8" ;

PRESO ATTO che con apposite comunicazioni si è provveduto a trasmettere , alle OO.SS., rispettivamente, della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza sanitaria , professionale, tecnica ed amministrativa , a titolo di informazione preventiva, il testo dei suddetti criteri ;

WR

PRESO ATTO

che non è stata attivata la concertazione ed il testo in argomento è stato sottoscritto dalla quasi totalità dei rappresentanti sindacali delle OO.SS. aventi titolo delle Aree di contrattazione interessate e dai componenti la delegazione trattante di parte pubblica;

RITENUTO

di doversi procedere all'approvazione dei " Criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti della ASL n° 8";


Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo

DELIBERA


di approvare , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 , CC.NN.LL. sottoscritti 8/06/2000 per le Aree della Dirigenza Medico Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN i " Criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti della ASL n° 8" nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, firmato e sottoscritto.)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Maria Soro)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Sorrentino)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gino Guarrato)



CRITERI DA ADOTTARSI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI DELLA ASL 8

ART.1 RICHIESTA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.22 dei CC.CC.NN.LL. delle Aree della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa siglati in data 08/06/2000, sia l'Amministrazione sia i dipendenti a tempo indeterminato dell'ASL8 inquadrati nella qualifica dirigenziale possono proporre alla controparte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Art.2 RICHIESTA DI RISOLUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, in presenza di processi di riorganizzazione e ridefinizione delle competenze delle strutture dirigenziali, può proporre la risoluzione consensuale ai dirigenti che **non** abbiano compiuto i limiti di età o maturato l'anzianità di servizio, utile per il collocamento a riposo.
2. La proposta di risoluzione deve pervenire al domicilio del dipendente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del Direttore Generale.
3. Il dipendente ha facoltà di accettare oppure rifiutare la proposta di risoluzione, comunicando la propria decisione all'Amministrazione entro quaranta giorni dal ricevimento della medesima.

ART.3 RICHIESTA DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE.

1. Il dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato che **non** abbia compiuto i limiti di età o di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, può chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con domanda redatta in carta semplice indirizzata al Direttore Generale della ASL8, inoltrata al Protocollo Generale oppure tramite lettera raccomandata
2. L'Amministrazione ha facoltà di accettare o rifiutare la proposta del dirigente di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, la relativa comunicazione viene data all'interessato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta stessa.
3. La revoca della domanda è ammessa fino a quando l'Amministrazione non abbia assunto il provvedimento di accoglimento dell'istanza di risoluzione consensuale.

ART.4 LIMITAZIONI

1. I dirigenti della ASL8 che usufruiscano della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo, né potranno essere loro richieste prestazioni di tipo professionale ad alcun titolo.
2. Fatta salva la fattispecie prevista dall'art. 22, co. 2°, l'Azienda provvederà contestualmente a rendere indisponibili, per il periodo di erogazione dell'indennità supplementare di cui al successivo art.5, posti in organico del ruolo della dirigenza di appartenenza per i corrispondenti oneri finanziari.

FP-CGIL Tebe, Anura
CIXO
FESME
SMA
ANARO

CISMENA
AAROI
SINARO
Sanche dell'ipere
ANPO
CIVEMP. SIVEMP
ALPE C
PERLAZIENDA
Al M.

Segue : CRITERI DA ADOTTARSI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI DELLA ASL 8

ART.5 INDENNITA' SUPPLEMENTARE

1. I dirigenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un'indennità supplementare nel rispetto di quanto stabilito dall'art.22 del citato C.C.N.L.
2. L'importo lordo dell'indennità supplementare è subordinato alla effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio
3. Il Direttore Generale definisce, tramite accordo consensuale con il dirigente, la misura massima dell'indennità la quale, comunque, non può essere superiore complessivamente al numero di 24 mensilità comprensiva delle voci indicate nell'art. 22,co 4°.

ART.6 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

1. L'indennità supplementare viene corrisposta, in busta paga in unica soluzione, di norma il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
2. Non si applica alla presente procedura la normativa sul preavviso prevista dal C.C.N.L.

AA.ROI
 FP-CGIL Medici
 SINAFo
 FESMED ACOI
 CIXO
 FESMED
 ANASS ASSOMED
 CISL MEDICI
 ANPAsen Cobbe
 SMA Medici
 Uff. per
 CIVIMP:GIURIP
 ALPEL
 SNABT UERMA
 UIC alpini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
 N. 340 DEL 6 GIU. 2007
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
 (Dott. Giuseppe Maria Sorò) (Dott. Giorgio Sorrentino)

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Gino Spavento)

Squarisi Carboni

PER L'AZIENDA

RESP. SERV. PERSONA

HR SANITARIO

Il presente allegato è composto di
 n.° due fogli.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
 (Dr.ssa Patrizia Sellati)